

NUOVE FAQ SULLA PATENTE A CREDITI

A distanza di appena un mese dalle precedenti, l'Ispettorato ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove FAQ relative alla patente a crediti, sciogliendo ancora una volta dubbi applicativi.

E' la prova che prima ci si dovrebbe porre le domande giuste e poi provare a scrivere una legge fatta bene, che risolva i problemi e non che faccia sorgere nuove domande e continui dubbi.

Ogni tanto mi chiedo ma se un dottore, un medico lavorasse allo stesso modo? Cioè se un medico andasse alla cieca, senza sapere le conseguenze di quello che decide, senza fare una diagnosi né una prognosi, senza farsi alcuna domanda sul futuro del paziente, così anche se animato da buone intenzioni, quante sofferenze infliggerebbe ai propri pazienti? Per fortuna è solo una legge, o forse no [at]

Ecco le ultime FAQ dell'INL

FAQ – 25 luglio 2025

33) Considerato che nel paragrafo “Contenuti informativi della patente” della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all'interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l'assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?

Ai sensi dell'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 “*il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(...)*” e, dunque, secondo quanto disposto dall'art. 76 del menzionato decreto, la

responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.

34) Anche il restauratore, come l'archeologo, è un professionista che svolge la propria attività, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attività operative in forma diretta all'interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell'ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell'elenco ministeriale, possesso della partita IVA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.

In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell'archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all'iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo "*iscrizione alla CCIAA*" è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l'iscrizione alla Gestione separata.

35) In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?

Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le

imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

36) La Patente a crediti è sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?

La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.

37) Un'azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?

Come esplicitato nella circolare n. 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l'azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.

38) Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?

Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l'obbligo del possesso della patente a crediti.

39) Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un cantiere, ha necessità di avere la patente a punti? Tale necessità è valida anche

nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?

Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate.

Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008.

40) Un'azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all'interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?

Chiunque operi fisicamente all'interno di cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente

41) Chi effettua allestimenti artistici d, gallerie d'arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto a1 possesso della patente a crediti?

Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l'intero settore dell'allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal "Decreto Palchi" e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.

42) Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un'autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?

Si rappresenta che nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X rientrano *“(...) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”*, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.

43) Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?

Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un'impresa di pulizia che svolge le attività all'interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.